



24 MAGGIO 2018

DECRETO N. 1

OGGETTO: **PRIVACY:** ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

CIG: Z2F23B39E5

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), altrimenti noto come "Data Protection Officer" (DPO).

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD).

Il Regolamento europeo non fornisce specifiche indicazioni riguardo alle qualifiche del RPD.

Nel merito l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare,



occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Il considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Come si legge sul sito del garante (nella sezione FAQ), nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione.

Valutato il complesso dei compiti assegnati al RPD (consulenza, pareri, sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti);

considerata l'assenza di personale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD per assolvere, in questa prima fase di applicazione della normativa, ai compiti sopra descritti;

considerato che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, con il presente provvedimento si propone di incaricare un soggetto esterno.

Verificata, mediante consultazione del sito http://www.appalti.provincia.tn.it/convenzioni_negozio/Convenzioni/, l'inesistenza di una convenzione attiva gestita dall'APAC per il servizio in oggetto nonché l'inesistenza del metaprodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T),

verificata altresì l'inesistenza del prodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a (Convenzioni o MEPA);



verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 21, comma 2 lett h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea,

con il presente provvedimento si propone di individuare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per Opera Universitaria l'attuale consulente incaricato con provvedimento n. 43 di data 01/03/2018, SEA Consulenze e Servizi s.r.l., con sede in Trento via Unterveger n. 52, P. IVA e CF 02455120226, nella persona dell'avv. Alessandro Borgese che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. Con l'avvocato Borgese verrà sottoscritto un contratto di servizio come da schema allegato al presente provvedimento (all. 1).

Per tale incarico la società sopra citata ha presentato un preventivo in data 21/05/2018 (prot. Opera 3528) per un importo pari a € 5.458,75, oneri fiscali esclusi, per il periodo 25/05/2018-31/12/2019, al fine di consentire all'Amministrazione di dare piena attuazione alla normativa che sta per divenire applicabile consentendo di valutare in futuro l'eventuale designazione, quale RPD, di una risorsa interna.

In data 24/05/2018 (prot. Opera n. 3623) la Società ha manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 offrendo un ribasso ulteriore dello 0,75% sul corrispettivo offerto in alternativa alla prestazione della cauzione definitiva.

L'incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è tenuto a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento, collaborando alla predisposizione dello stesso con gli uffici dell'Ente, sotto la responsabilità del titolare o del responsabile e attenendosi alle istruzioni impartite.



I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente.

L'Ente si impegna a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Poiché il termine ultimo per procedere alla nomina del RPD è fissata al 25 maggio 2018 e la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione ricade oltre tale data, in considerazione dell'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 si ritiene necessario ricorrere allo strumento del decreto presidenziale sottoponendo il presente provvedimento a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2017, n. 25 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 28 dicembre 2017, n. 2315;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- sentito il direttore;



DECRETA

1. di designare, per le ragioni espresse in premessa, SEA Consulenze e Servizi s.r.l., con sede in Trento via Unterveger n. 52, P. IVA e CF 02455120226, nella persona dall'avv. Alessandro Borgese, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria per il periodo 25/05/2018-31/12/2019;
2. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
3. di imputare il costo di € 6.659,68, a titolo di compenso per il servizio di cui al punto 1, come da preventivo prot. Opera n. 3528 di data 21/05/2018 per gli esercizi 2018 e 2019 come segue:
macrovoce 041008
conto 041008030
centro di costo 16 per € 6.659,68
4. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

IL PRESIDENTE
Prof. Alberto Molinari

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2018
Macrovoce 041008
Conto 041008030
Centro di costo 16 per € 2.511,59.= – PRG 286

Esercizio 2019
Macrovoce 041008
Conto 041008030
Centro di costo 16 per € 4.148,09.= – PRG 18

LA RAGIONERIA
